



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f. (relatore)
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 26 novembre 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 7 ottobre 2014, prot. 3112, con la quale il sindaco del comune di Correzzana (MB) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Correzzana (MB);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Correzzana (MB), mediante nota n. 3112 del 7 ottobre 2014, ha chiesto "se l'istituto dell'anticipazione di Tesoreria, disciplinato dall'art. 222 del TUEL, è equivalente a un qualsiasi fido ordinario oppure è, in qualche modo, un istituto che ha una natura giuridica a sé stante.

La questione posta è di sostanza perché è intesa a chiarire se anche l'anticipazione di Tesoreria è sottoposta, come un qualunque affidamento ordinario, a un tasso di messa a disposizione dei fondi (da 0 a 0,50 trimestrale) previsto dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio con Decreto del 30 giugno 2012.

Questo tasso di messa a disposizione dei fondi; se applicato al Comune di Correzzana, aumenterebbe infatti gli oneri per anticipazione di cassa di circa 7/8mila euro annui".

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Sotto il profilo oggettivo, con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientra nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, concernendo l'interpretazione di norme di legge in materia di anticipazione di Tesoreria, con conseguenti oneri a carico dell'ente locale.

Per i suddetti motivi la presente richiesta di parere è conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità e può essere esaminata nel merito.

MERITO

La regolazione dei rapporti con l'istituto tesoriere circa la misura e l'ammontare degli oneri finanziari a carico del comune per l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria è rimessa alla discrezionalità dell'ente locale, il quale può avvalersi delle indicazioni contenute nel presente parere nell'assumere le determinazioni di sua esclusiva competenza.

E' noto che l'anticipazione di tesoreria rivesta natura di finanziamento a breve termine finalizzato a sopperire alle carenze temporanee di liquidità.

Nel caso di specie, compiuti i dovuti calcoli, la Sezione evidenzia che il rilevante importo per la Commissione di messa a disposizione fondi, indicato dall'amministrazione a titolo di onere finanziario (0,5 per cento trimestrale per circa 7.000/8.000 euro annui) previsto a favore dell'istituto tesoriere, testimonia una carenza di liquidità dell'ente locale tutt'altro che temporanea, sulla quale la Sezione si riserva di approfondire la questione in relazione al controllo di sana gestione finanziaria sui documenti contabili del comune.

Venendo al dubbio prospettato con la richiesta di parere, il Collegio osserva che la disciplina contenuta nel T.U.E.L. mira ad assicurare il prudente utilizzo dello strumento finanziario sotto il profilo contabile, prescrivendo limiti, modalità ed obblighi di ricostituzione dell'anticipazione nell'esercizio finanziario corrente.

L'anticipazione è dunque una forma di soccorso finanziario di breve durata che non può surrettiziamente trasformarsi in una forma di indebitamento.

L'art. 222 comma 2 del T.U.E.L. statuisce che la decorrenza degli interessi passivi matura dal giorno dell'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla convenzione di tesoreria, stipulata con l'istituto tesoriere individuato mediante il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 210 T.U.E.L.

Il soggetto giuridico destinatario delle prescrizioni previste nel Testo Unico è l'amministratore dell'ente locale.

La citata disposizione si limita a prevedere il principio di effettività dell'interesse passivo sulle somme realmente utilizzate e per il tempo dell'utilizzo. Il T.U.E.L. nulla aggiunge con riferimento ad altri oneri finanziari, né prevede una disciplina speciale che regoli il sottostante rapporto bancario, posto che nell'uso dell'affidamento la

pubblica amministrazione non esercita alcuna pubblica potestà nei confronti dell'istituto di credito convenzionato, limitandosi ad agire secondo le norme del diritto commerciale e a conformarsi alle pratiche generalmente seguite dagli operatori del settore.

Ne è confermata il rinvio alle norme convenzionali specificamente previsto dal combinato disposto degli artt. 222 comma 2 ed art. 210 T.U.E.L., ferma restando la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'istituto tesoriere.

La riserva di disciplina prevista a favore della convenzione di tesoreria implica che il rapporto fra ente locale e tesoriere sia regolato da norme pattizie, nonché dalle norme che disciplinano i rapporti bancari e creditizi ai sensi dell'art. 117 *bis* del T.U.B. (D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385).

La disciplina in tema di remunerazione degli affidamenti creditizi ha natura cogente poiché discende da principi settoriali di ordine pubblico economico. Gli oneri finanziari a carico del cliente sono essenzialmente due: una commissione onnicomprensiva (c.d. commissione di messa a disposizione dei fondi), calcolata in modo proporzionale rispetto all'ammontare messo a disposizione e alla durata dell'affidamento e un tasso debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con apposita delibera del C.I.C.R., non può superare lo 0,5 per cento per trimestre della somma messa a disposizione del cliente. Sono nulle le clausole che prevedono oneri ulteriori o non conformi a quanto testé indicato.

Entrambi gli oneri finanziari (interessi passivi e commissione) sono oggetto di negoziazione. Ed infatti si registrano nella prassi convenzioni di tesoreria che escludono o azzerano del tutto la commissione di messa a disposizione fondi.

Ciò posto, è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione la decisione di acquisire sul mercato, mediante procedura di selezione comparativa, condizioni più favorevoli per il contenimento degli oneri finanziari connessi al reiterato ricorso alle anticipazioni di cassa.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

Il Presidente f.f. e Relatore
(Dott. Gianluca Braghò)

Depositata in Segreteria
Il 09/12/2014
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)